



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI VIAREGGIO

Sezione Tecnica-Sicurezza e Difesa portuale

Via G. Oberdan, 2, – Tel. 0584743931

Email: cpviareggio@mit.gov.it – Sito internet: www.guardiacostiera.gov.it/viareggio

ORDINANZA N. 150/2019

“DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI ALAGGIO E VARO DI UNITÀ NAVALI, DELLA MOVIMENTAZIONE DI CARICHI A BORDO DELLE STESSE PRESSO LE BANCHINE PUBBLICHE DEL PORTO DI VIAREGGIO”

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP) Giovanni CALVELLI, Capo del Compartimento marittimo e Comandante del Porto di Viareggio,

- VISTO:** il Decreto Legislativo n°112/98, il Decreto Legislativo n° 96/99 e la Legge n°88/01 con cui sono state conferite alle Regioni e agli Enti Locali le funzioni amministrative relative alla gestione del demanio marittimo.
- VISTO:** il D.lgs 28 luglio 1999, n°272, che, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione e riparazione delle navi in ambito portuale, individua, tra l'altro, nell'Azienda Sanitaria Locale l'organo di vigilanza;
- VISTO:** l'art. 13 D.lgs n°81 del 9 aprile 2008 che individua nell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio l'autorità preposta alla vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, facendo salve le competenze che la legislazione vigente attribuisce alle Autorità marittime e portuali.
- VISTA** la legge Regionale 28 maggio 2012 n. 23 “Istituzione dell'Autorità Portuale Regionale, modifiche alla L.R. 88/1988 e L.R. 1/2005” che attribuisce, in particolare, le funzioni di rilascio e gestione delle concessioni demaniali ed il rilascio di ogni altra concessione o autorizzazione nelle aree portuali ex art. 3 comma 1 lett. e);
- VISTO** il Piano Regolatore Portuale del porto di Viareggio, approvato con delibera del consiglio comunale n. 73 del 01 dicembre 2004 e delibera del consiglio regionale n. 26 del 14 febbraio 2007 (B.U.R.T. n. 25 del 20 giugno 2007);
- VISTA** l'ordinanza n. 72/2015 della Capitaneria di Porto di Viareggio in data 19 maggio 2015 recante il “Regolamentazione delle competenze nel Porto di Viareggio”;
- VISTA** l'ordinanza n. 224/2015 della Capitaneria di Porto di Viareggio in data 18.12.2015 recante disposizioni in materia di “Vigilanza ex articolo 68 del Codice della navigazione”;

- VISTI** il decreto a firma congiunta n° 21/2019 CP e 115/2019 APR con il quale il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio ed il Segretario generale dell'Autorità Portuale Regionale della Toscana hanno approvato in data 11.09.2019 il nuovo "Regolamento per la disciplina dell'accosto e dello stazionamento delle unità ai lavori presso le banchine pubbliche del porto di Viareggio", che abroga e sostituisce quello precedente emanato con Ordinanza 28/2016;
- CONSIDERATO** che l'Autorità Marittima, nell'attuale assetto normativo delle competenze, svolge funzioni relative agli aspetti tecnico-nautici, alla sicurezza e polizia dei porti, così come previsto dal Codice della Navigazione e delle leggi speciali;
- VISTI** gli esiti della riunione del 27.07.2017 svoltasi presso la sede di questa Capitaneria di porto con i rappresentanti dell'ASL, dell'Autorità Portuale regionale, dei Vigili del Fuoco avente ad oggetto "le operazioni di alaggio e varo sulle banchine pubbliche del porto di Viareggio, nonché i movimenti e le lavorazioni delle unità navali nei piazzali in concessione retrostanti la banchina lenci della darsena Viareggio, ad uso rimessaggio";
- VISTI** gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 06.02.2018 presso la sede della Capitaneria di Porto di Viareggio riguardante lo spostamento del "circuito doganale" nella zona più a nord della banchina Pescatori della darsena Viareggio, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di varo ed alaggio delle unità navali nel tratto di banchina Pescatori (più a sud) finora adibito agli usi doganali. Tale tratto di banchina infatti risulta più idoneo alle esigenze degli operatori portuali che movimentano autogrù essendo più vicino alle aree di rimessaggio esistenti presso la banchina Lenci. Alla suddetta riunione tecnica – conclusasi con l'acquisizione, unanime, del parere favorevole allo spostamento dell'area - hanno partecipato, oltre all'Autorità marittima, la locale Agenzia delle Dogane, il Comando Gruppo della Guardia di Finanza di Viareggio, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca, l'Autorità Portuale Regionale, il Comune di Viareggio;
- VISTA** la nota prot. n. 24360/RU in data 09.07.2018 con cui l'Agenzia Dogane Monopoli - Direzione Interregionale Toscana, Sardegna e Umbria Ufficio delle Dogane di Pisa, Sezione Operativa Territoriale di Viareggio - ha trasmesso la planimetria del nuovo circuito e dello spazio doganale della Sezione Operativa Territoriale di Viareggio, nella zona più a nord della banchina "Pescatori" della darsena Viareggio;
- VISTA** la nota prot. n. 11703 del 17.07.2018 con cui questa Capitaneria di Porto ha inoltrato all'Azienda USL Toscana Nord Ovest ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca la bozza del presente provvedimento contenente la nuova disciplina delle operazioni di varo/alaggio delle unità navali e movimentazione di carichi nel porto di Viareggio, nonché i pareri successivamente espressi dai medesimi Enti rispettivamente in data 17.09.2018 (e-mail dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest) e 19.09.2018 (nota prot. n. 12905 del comando Provinciale dei Vigili del Fuoco);
- VISTI** gli esiti delle prove di carico effettuate sulle banchine "Pescatori" e "Lenci" della Darsena Viareggio, dalla ditta AMERIGHI Engineering di Piombino (LI), su commissione di questa Autorità portuale regionale, dalle quali è emerso che le predette banchine non presentano problematiche con i carichi di prova, entro i limiti di 1,00 Ton/mq sulla Banchina "Pescatori" e di 1,18 Ton/mq sulla Banchina "Lenci", che risultano quindi compatibili con le normali attività dell'area da parte degli operatori portuali, restando ad esclusivo carico e

responsabilità degli interessati la verifica della compatibilità delle predette banchine con eventuali carichi di maggior portata;

CONSIDERATO: che nell'ambito portuale di Viareggio vengono svolte, su determinate aree libere all'uso pubblico, operazioni - per conto proprio o conto terzi - di alaggio e varo di unità navali nonché movimentazioni di carichi;

RITENUTO: necessario regolamentare in maniera uniforme nell'ambito del porto di Viareggio le citate operazioni, al fine di tutelare la sicurezza della navigazione ed evitare potenziali interferenze tra le operazioni di alaggio e varo ed il regolare svolgimento del traffico portuale;

VISTI: gli artt. 17, 62, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

ORDINA

Articolo 1 (Oggetto di disciplina)

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza e dell'operatività portuale, le operazioni di alaggio e varo di unità navali nonché la movimentazione di carichi operativi a bordo delle stesse, effettuate con autogrù o altri mezzi meccanici in uso in conto proprio e/o conto terzi presso le banchine pubbliche di cui al successivo art. 4, ricadenti nell'ambito portuale di Viareggio.
2. Restano escluse dalla presente disciplina le operazioni di alaggio, varo e movimentazione di carichi a bordo di unità navali che si svolgono presso banchine, scali d'alaggio, o piazzali, in concessione a terzi, del Porto di Viareggio, per le quali comunque si applica la vigente normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (salvo quanto disciplinato dal successivo articolo 12), sulla base delle valutazioni dei rischi e delle relative pianificazioni di sicurezza all'uopo redatte dai rispetti titolari della concessione-datori di lavoro.
3. Sono altresì esclusi dalla presente Ordinanza la disciplina della movimentazione delle merci e/o delle operazioni portuali a terra presso le aree appositamente a ciò destinate, di competenza dell'Autorità Portuale Regionale.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente ordinanza si intende per:
 - a) Alaggio: l'attività di tirare a secco un'unità navale dalla condizione di galleggiamento in acqua, mediante l'impiego di mezzi meccanici e con movimentazione verticale, ovvero orizzontale laddove l'infrastruttura portuale utilizzata lo consenta.
 - b) Varo: l'attività di ricollocazione in acqua e in galleggiamento dell'unità navale precedentemente alata o di nuova costruzione, mediante l'impiego di mezzi meccanici e con movimentazione verticale, ovvero orizzontale laddove l'infrastruttura portuale utilizzata lo consenta;
 - c) Movimentazione carichi: l'attività di imbarco, sbarco e movimentazione di carichi operativi relativi alla manutenzione, all'allestimento, al *refitting* di unità navali ormeggiate presso le banchine pubbliche ai lavori (come ad esempio arredi, zattere di salvataggio, parti strutturali, apparati o strumentazioni).

- d) Conto proprio: consiste nell'esercizio di una delle attività descritte nei precedenti punti 1, 2, 3 e 4, eseguita da persone fisiche o da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni,
- i. che sia eseguita con mezzi (autogrù, carrelli, automezzi) di proprietà o presi in locazione dai medesimi soggetti fisici o giuridici;
 - ii. che l'attività descritta nei punti 1, 2, 3 e 4 non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti;
 - iii. che le unità navali, oggetto dell'attività, siano di proprietà dei medesimi soggetti o da essi prese in locazione o in comodato.
- e) Conto Terzi: consiste nell'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi elencati nei precedenti punti 1, 2, 3 e 4, verso un determinato corrispettivo. Tali attività sono svolte da imprese regolarmente iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e muniti della relativa autorizzazione.

Articolo 3 **(Ambito di applicazione)**

1. La presente ordinanza di sicurezza si applica a tutti i soggetti giuridici e soggetti privati che espletano attività di alaggio e varo di unità navali nonché la movimentazione di carichi di bordo mediante l'impiego di mezzi meccanici mobili o fissi (come ad esempio autogrù, carrelli trainati da autoveicoli, argani e verricelli) nell'ambito del Porto di Viareggio e più precisamente nei siti individuati nel successivo articolo 4.
2. Sono escluse dall'applicazione della presente ordinanza:
 - a) le operazioni di alaggio ed il varo di piccoli natanti effettuate da soggetti privati presso lo scalo d'alaggio all'uopo esistente nel porto di Viareggio, ubicato in zona "avamposto" a valle della via M. Coppino ed in radice della "Calata Sani, a mano con movimentazione orizzontale, con il solo ausilio di rulli o carrelli mobili, senza l'impiego di forza motrice meccanica se non quella dell'autoveicolo cui è agganciato il carrello stesso, per le quali valgono comunque le prescrizioni di cui al successivo art. 5;
 - b) le attività di alaggio e varo effettuate mediante l'utilizzo di attrezzature fisse e mobili allocate su aree in concessione per uso esclusivo;
 - c) le attività di alaggio e varo delle unità appartenenti alle forze armate e/o forze di polizia ed al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 4 **(Individuazione dei siti)**

1. Le operazioni di alaggio e varo nell'ambito del Porto di Viareggio, disciplinate dalla presente ordinanza, potranno essere svolte **esclusivamente** nei siti indicati nell'**allegato 1** e di seguito specificati:
 - a) banchina "Pescatori" della darsena Viareggio (lato sud), entro l'area delimitata da strisce orizzontali gialle;

- b) banchina "Lenci" della darsena Viareggio (lato ovest), entro l'area delimitata da strisce orizzontali gialle;
 - c) scalo di alaggio/varo pubblico ubicato in zona "avamporto", a valle della via M. Coppino ed in radice della "Calata Sani".
2. Le movimentazioni di carichi operativi nell'ambito del porto di Viareggio potranno essere svolte esclusivamente nei siti di seguito specificati previa presentazione di piano di sicurezza comprensivo della valutazione dei rischi da interferenze ai sensi del Dlgs 81/2008,
- a) banchina "Pescatori" della darsena Viareggio;
 - b) banchina "Lenci" della darsena Viareggio;
 - c) banchina "il Bori" della darsena Italia;
 - d) banchina "Pasquinucci" della darsena Italia,
 - e) banchina "Tistino"
 - f) lato Nord della banchina "Tistino" ("testata Tistino") in Avamporto;
 - g) Calata "Sani", tra la darsena Europa e Avamporto.
3. Siti differenti, rispetto a quelli sopra individuati, potranno essere valutati dall'Autorità marittima per consentire l'esecuzione di operazioni di alaggio/varo di unità navali o movimentazione di carichi, in caso di emergenza o di oggettiva impossibilità di svolgimento delle stesse nelle aree preposte, previa presentazione d parte dei richiedente del piano di sicurezza e comprensivo della valutazione dei rischi da interferenze ai sensi del D.lgs 81/2008.

Articolo 5

(attività di alaggio/varo con uso di carrello presso lo scalo ad uso pubblico)

1. Le operazioni di alaggio e varo nel sito di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c), possono essere svolte secondo le modalità ivi indicate, in forma occasionale e con le seguenti modalità:
- a) la zona dello scivolo di alaggio - e le aree ad esso limitrofe - dovranno sempre essere mantenute libere dalla presenza di autoveicoli e carrelli di cui è vietata la sosta, salvo il tempo strettamente necessario ad eseguire l'operazione di varo/alaggio del natante. Il proprietario/conducente del veicolo, in tale caso, dovrà essere immediatamente individuabile dall'Autorità marittima, dalle altre Forze dell'ordine o da chiunque abbia necessita di far rimuovere l'automezzo per consentire il regolare flusso viario;
 - b) in caso di necessità ed urgenza, l'area – anche se momentaneamente utilizzata per eseguire un operazione di varo od alaggio - dovrà essere sgomberata immediatamente a semplice richiesta, anche verbale, dell'Autorità marittima o delle altre Forze dell'ordine;
 - c) l'attività deve essere eseguita sotto la diretta responsabilità della persona che provvede alla collocazione dello scafo sullo scalo di alaggio, al quale competono tutti gli obblighi per garantire la sicurezza personale e l'incolumità altrui;
 - d) durante l'operazione di varo od alaggio dell'unità navale non è consentita la presenza di persone a bordo.

Articolo 6
(Attività di alaggio e varo mediante autogrù)

1. Le operazioni di varo e/o alaggio a mezzo autogrù, svolte sia in conto proprio che in conto terzi, possono essere effettuate esclusivamente dalle ditte che hanno presentato alla Capitaneria di Porto di Viareggio, per l'anno in corso, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'ordinanza n. 224/15 del 18.12.2015 e che siano in possesso di idonee garanzie tecniche ed assicurative, nonché del documento sulla valutazione dei rischi, redatto ai sensi del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 ed inerente l'intero ciclo delle operazioni.
2. Le operazioni di alaggio e varo mediante autogrù possono essere svolte unicamente nelle zone indicate al precedente articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3. La ditta autorizzata deve pianificare l'operazione di alaggio/varo in modo da posizionare l'autogrù nel punto più vicino all'area di sosta/rimessaggio, così da eliminare ovvero ridurre allo stretto necessario eventuali spostamenti dell'autogrù lungo le banchine dei suddetti siti. In ogni caso, laddove la distanza dal punto di alaggio al punto di sosta dell'unità, ovvero da questo al punto di varo, fosse tale da non consentire di coprirla con il solo movimento del braccio dell'autogrù e da necessitare, quindi, lo spostamento della stessa, questo potrà avvenire senza il carico dell'unità navale in sospensione e, dovrà, pertanto prevedersi od una condizione di sosta intermedia dell'unità navale, o l'utilizzo di idoneo carrello per la movimentazione orizzontale della stessa nel punto più vicino ove compiere l'operazione di alaggio o varo come sopra prescritto.
4. Salvo casi eccezionali di necessità ed urgenza, come previamente valutati ed espressamente autorizzati dall'Autorità marittima, sono vietate le attività di alaggio e varo in ore notturne, con condizioni meteo avverse, nonché lo svolgimento di tali operazioni con persone a bordo delle unità.
5. I soggetti giuridici che eseguono le operazioni di alaggio e varo di unità navali per conto proprio e/o conto terzi – oltre ad attenersi scrupolosamente alle procedure contenute nel proprio piano di sicurezza, elaborato in base alla vigente normativa – devono osservare le seguenti condizioni/prescrizioni:
 - a) accertarsi dell'idoneità e delle condizioni di praticabilità del tratto di banchina ove si intende svolgere l'operazione, **anche in relazione alle dimensioni dei carichi ed alla stabilità del fondo su cui appoggia il mezzo di sollevamento in considerazione del peso da movimentare**. La ditta incaricata, in particolare, deve dichiarare, nella comunicazione di cui all'art. 7, di svolgere l'operazione in sicurezza, avendo preventivamente verificato l'efficienza del mezzo, l'idoneità dell'unità navale ad essere alata/varata, in funzione dell'idoneità dei punti di aggancio dei mezzi di sollevamento prescelti, **dei carichi massimi ammissibili in banchina**, come in premessa indicati, e delle caratteristiche tecniche dell'autogrù. La ditta dichiara inoltre che tutti gli apprestamenti utilizzati per il sollevamento/movimentazione delle unità navali (cavi, fasce e bilancini) sono collaudati e idonei a sostenere lo sforzo di tensione del mezzo nautico sollevato/movimentato e che, in relazione agli stessi, sono state osservate tutte le prescrizioni di sicurezza imposte dal costruttore nonché le norme riguardanti la periodicità delle ispezioni/collaudi degli stessi apprestamenti, della relativa strumentazione e degli automezzi, assumendosi, in ogni caso, la piena e totale responsabilità per i danni arrecati alle infrastrutture portuali e/o a terzi;
 - b) delimitare, durante le operazioni, l'area interessata con barriere amovibili di colore bianco-rosso (segnaletica da cantiere), idonee ad impedire a mezzi e persone non addette ai lavori di avvicinarsi all'interno del raggio di azione della gru ed all'ingombro del carico sospeso. Vicino alla barriera deve essere collocato almeno un cartello con la scritta **"ATTENZIONE GRU IN MOVIMENTO E CARICHI SOSPESI"**;

- c) disporre, presso il punto di alaggio o di varo, delle dotazioni minime antinquinamento, per far fronte ad eventuali emergenze correlate alle attività eseguite (ad esempio fazzoletti oleoassorbenti, panne galleggianti);
 - d) porre in essere da parte dei conduttori delle autogrù le necessarie precauzioni per scongiurare pericoli nei confronti delle persone o danni alle cose. Al verificarsi di tali eventi, saranno ritenuti responsabili in solido con la ditta proprietaria dell'automezzo, secondo la vigente normativa in materia di responsabilità civile e penale;
 - e) operare in presenza di condizioni meteomarine favorevoli e, comunque, giudicate tali dal responsabile dell'operazione che ne assicura e garantisce, anche in relazione al vento ed alla visibilità nonché all'eventuale, relativo repentino cambiamento, la conformità ai fini della fattibilità in sicurezza dell'operazione stessa;
 - f) assicurare che l'operazione sia svolta, a seconda dei casi, oltre che dal conduttore dell'autogrù, da un *team* composto da un numero di persone sufficiente a coordinare sulla banchina, ma comunque fuori dal raggio di azione della autogrù e dall'ingombro del carico sospeso,
 - i movimenti o l'eventuale rotazione dell'unità navale sollevata;
 - il successivo posizionamento dell'unità in condizione di sosta a secco in caso di alaggio;
 - il ri-posizionamento in acqua in condizione di galleggiamento in caso di varo;
 - g) sistemare a bordo dell'unità navale, prima dell'operazione di alaggio e di varo, un congruo numero di cime appennellate fuori bordo, in modo tale da consentire agli operatori a terra di poter accompagnare la movimentazione dello scafo in sospensione, operata dall'autogrù, nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni di cui alla precedente lettera h);
 - h) dotare tutti gli operatori coinvolti e opportunamente all'uopo formati dei dispositivi di protezione individuali prescritti (DPI) e assicurarsi che gli stessi li indossino adeguatamente e osservino scrupolosamente tutte le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - i) porre, oltre a quanto previsto dalla precedente lettera c), la massima attenzione alla tutela dell'ambiente marino, rimuovendo tempestivamente rifiuti o residui correlati all'attività svolta;
6. Oltre a quanto prescritto al precedente comma 5, ai soggetti giuridici che eseguono le operazioni di alaggio e varo di unità navali per conto proprio e/o conto terzi è vietato:
- a) eseguire operazioni di alaggio e/o varo incompatibili con i carichi massimi ammessi in banchina, come in premessa indicati, se non previa apposita verifica, a proprie cure e spese, della compatibilità delle stesse banchine con eventuali carichi di maggior portata, come positivamente valutata dall'Autorità portuale, che eventualmente adotta apposito provvedimento autorizzativo;
 - b) eseguire il lavaggio della carena delle unità navali alate, se non con l'osservanza delle cautele di cui al successivo art. 12, comma 4, lett. d).
 - c) effettuare il transito di autogrù sulle banchine con il carico di unità navali in sospensione ed in genere il trasporto su strada e sulle banchine di carichi in sospensione;
 - d) lasciare carichi sospesi incustoditi, inclusi i "bilancini" in sospensione sul braccio della autogrù inattiva, che al termine delle operazioni devono essere vincolati all'autogrù (bloccati) in modo tale da evitarne la rotazione involontaria;

- e) lasciare in sosta a secco in banchina le unità navali destinate al varo, salvo che esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'operazione di varo;

Articolo 7 **(Comunicazione di alaggio e varo)**

1. Chiunque intenda effettuare l'alaggio e il varo della propria unità navale avvalendosi del servizio reso dalle ditte autorizzate (ai sensi della richiamata ordinanza n. 224/2015) nel porto di Viareggio, deve presentare apposita comunicazione presso l'Ufficio Nostromo utilizzando il *format* in **allegato 2** alla presente ordinanza.
2. In caso di alaggio con successiva sosta dell'unità alata presso una delle aree in concessione retrostanti la banchina "Lenci" del porto di Viareggio, alla comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere allegata la "dichiarazione di prontezza operativa" da parte del Concessionario dell'area, nella quale lo stesso attesta di essere pronto a ricevere l'unità secondo quanto previsto dal successivo art. 12.
3. Le suddette comunicazioni devono pervenire con almeno 12 ore di anticipo, a mano o via e-mail all'indirizzo di posta elettronica nostromi.cpviareggio@mit.gov.it.
4. Preventivamente all'inizio delle operazioni di alaggio/varo, l'Ufficio Nostromo della Capitaneria di Porto di Viareggio provvederà ad apporre il visto di "operatività portuale" che dovrà essere ritirato direttamente in ufficio nel caso in cui la comunicazione sia stata presentata a mano, mentre sarà spedita via mail nel caso di ricezione della comunicazione tramite posta elettronica.
5. Il mancato visto costituisce diniego all'attività di alaggio e varo dell'unità che, pertanto, non potrà essere svolta dalla ditta eventualmente incaricata.

Articolo 8 **(Movimentazione di carichi nell'ambito del porto di Viareggio)**

1. Le movimentazioni di carichi di bordo - come definite al precedente articolo 2 - mediante l'utilizzo di autogrù possono essere svolte presso le banchine pubbliche individuate nell'articolo 4, comma 2, della presente ordinanza, eccetto quella di cui alla lettera g).
2. Le ditte incaricate dai proprietari/armatori delle unità navali di effettuare tali operazioni, devono osservare le medesime prescrizioni/condizioni di sicurezza previste all'articolo 6 per le attività di alaggio e varo.
3. Le ditte incaricate, inoltre, devono possedere specifiche procedure di lavoro (redatte nel rispetto delle buone prassi e buona tecnica secondo le modalità della vigente normativa) per la movimentazione dei carichi presso le banchine pubbliche, in relazione alle dimensioni, al carico massimo di portata della banchine ed agli spazi di manovra per l'autogrù con il carico.
4. Ove ne ricorrano i presupposti, sarà cura del proprietario dell'unità navale ovvero della ditta Capocommessa redigere in occasione della movimentazione di carichi, apposito Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza, per ogni ulteriore attività lavorativa che si dovesse contemporaneamente svolgere a bordo della medesima unità.

Articolo 9
(Comunicazione di movimentazione di carichi)

1. Chiunque intenda effettuare la movimentazione di carichi operativi a bordo della propria unità navale avvalendosi del servizio reso dalle ditte autorizzate (ai sensi della richiamata ordinanza n. 224/2015) nel porto di Viareggio, deve presentare apposita comunicazione presso l'Ufficio Nostromo utilizzando il *format* in **allegato 3** alla presente ordinanza.
2. Le suddette comunicazioni devono pervenire con almeno 12 ore di anticipo, a mano o via e-mail all'indirizzo di posta elettronica nostromi.cpviareggio@mit.gov.it.
3. Preventivamente all'inizio delle operazioni di movimentazione del carico, l'Ufficio Nostromo della Capitaneria di Porto di Viareggio provvederà ad apporre il visto di "operatività portuale" che dovrà essere ritirato direttamente in ufficio nel caso in cui la comunicazione sia stata presentata a mano, mentre sarà spedita via mail nel caso di ricezione della comunicazione tramite posta elettronica.
4. Il mancato visto costituisce diniego all'attività di movimentazione del carico che, pertanto, non potrà essere svolta dalla ditta eventualmente incaricata.

Articolo 10
(Disposizioni per l'utilizzo di veicoli per la movimentazione di carichi)

1. I veicoli destinati ad operare nelle aree portuali per la movimentazione dei carichi operativi a bordo sono inquadrati tra le macchine operatrici di cui all'articolo 58 del Codice della Strada (macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strade e nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature).
2. Ai fini della circolazione, dette macchine operatrici rientrano nella fattispecie di cui al comma 2 lett. c) dell'articolo 58 del Codice della Strada, alla voce "carrelli": veicoli destinati alla movimentazione di cose (articolo 213 del D.P.R. 16.12.1992, n.495 "Regolamento del Codice della Strada").
3. Detti veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del Cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento del Codice della Strada (articoli 211, 212 e 213) e nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'articolo 114 del Codice della Strada, di cui si riportano i punti più significativi, rimandando per i restanti, alla lettura integrale dell'articolo:
 - a) le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 del Codice della Strada e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'articolo 106 dello stesso Codice;
 - b) le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile;
 - c) le macchine operatrici che per necessità funzionale hanno sagome eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 del Codice della Strada, sono considerate macchine operatrici eccezionali e ad esse, si applicano le norme previste dall'articolo 104, comma 8, dello stesso Codice.

Articolo 11

(Alaggio e varo e movimentazione di carichi nelle aree in concessione)

1. Presso le banchine portuali e scali di alaggio in concessione demaniale marittima, il concessionario è tenuto a fissare le modalità di utilizzo/esecuzione delle operazioni sulla base dei piani di sicurezza interni – redatti in base alla normativa vigente – sotto la direzione e supervisione del responsabile dei lavori.

Articolo 12

(movimentazioni e lavori di manutenzione sulle unità navali nelle aree di rimessaggio retrostanti la banchina "Lenci" del porto di Viareggio)

1. Ferme restando le norme riguardanti la prevenzione incendi, nelle aree di rimessaggio il concessionario deve stabilire precise regole relative al deposito ed allo stazionamento delle unità navali, tali da garantire che le operazioni di movimentazione delle unità navali con mezzi di sollevamento avvengano in piena sicurezza, nel pieno rispetto del relativo Documento di valutazione dei rischi, nonché delle disposizioni della competente Autorità portuale regionale in materia di rischi da interferenza, avendo cura di organizzare gli spazi interni in modo tale da garantirne la sicura operatività, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la rapida e sicura gestione dei soccorsi in caso di emergenza.

2. Nella "dichiarazione di prontezza operativa" di cui al precedente art. 7, secondo comma, il Concessionario attesta, altresì, di aver valutato congiuntamente al responsabile dell'operazione di alaggio, il piano delle taccate dell'unità alata e di garantire, attraverso le apposite strutture di appoggio all'uopo utilizzate (taccate, selle, stalli telescopici e/o carrelli mobili) il costante mantenimento in condizione di equilibrio stabile dell'unità.

3. Presso le singole aree in concessione retrostanti la banchina "Lenci" è consentita l'esecuzione sulle unità in sosta/rimessaggio anche di eventuali lavori di manutenzione scafo, impianti e motori, solo ed esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:

- a) che l'atto concessorio del singolo concessionario richiedente lo consenta espressamente;
- b) che il concessionario, fatte salvi i casi autorizzati di affidamento a terzi delle funzioni ex art. 45-bis del Codice della Navigazione, assuma le funzioni e gli oneri di Impresa Capocommessa, assicurando che ogni singola attività manutentiva sia svolta da imprese preventivamente iscritte nei registri ex art. 68 del Codice della navigazione tenuti dall'Autorità Portuale Regionale;
- c) che oltre agli eventuali Documenti di Valutazione dei Rischi da Interferenza, lo stesso Concessionario Capocommessa garantisca che ogni ditta operante all'interno dell'area in concessione sia munita di specifiche procedure di sicurezza secondo le modalità di cui all'art. 8 e delle previste autorizzazioni ambientali ove necessarie;
- d) che sia presente o venga all'uopo realizzata un'adeguata struttura di confinamento dell'unità navale per impedire la dispersione di eventuali gas, vapori, odori, fumi e altre sostanze in presenza di lavorazioni che ne prevedano il relativo rischio;
- e) che l'area in concessione sia dotata di sistemi di aspirazione localizzati delle polveri/vapori e/o di recupero delle acque di lavaggio.

4. All'infuori dei casi di cui al comma precedente, il Concessionario potrà consentire al proprietario/armatore delle unità navali in rimessaggio di svolgere esclusivamente piccoli lavori manutentivi a bordo, che in ogni caso non comportino l'uso di impianti o attrezzature che producano rifiuti, scarti di lavorazione, dispersioni di polveri o gas nell'ambiente. Di tali

limitazioni il concessionario, pertanto, ne dà preventiva informazione al proprietario/armatore dell'unità.

Articolo 13 (Deroghe)

1. L'Autorità Marittima potrà autorizzare, previa specifica valutazione, operazioni di alaggio e varo, o la sosta di piccole unità da movimentarsi a mano, in deroga alle disposizioni della presente ordinanza, al fine di scongiurare improvvise ed urgenti situazioni che, se non gestite con tempestività, possono costituire nocumento alla sicurezza portuale, della navigazione e alla tutela dell'ambiente marino.

Articolo 14 (Disposizioni sanzionatorie)

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- a) affissione all'albo di questo Ufficio;
- b) trasmissione al Comune di Viareggio e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- c) inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/viareggio;
- d) invio alle associazioni/organizzazioni/società interessate, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati/clienti.

2. I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161 e 1174 del Codice della Navigazione, ovvero, sempre che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi dell'art. 1231 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili, in via civile e penale, dei danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone e/o cose per effetto del loro comportamento illecito.

Articolo 15 (Disposizioni finali)

1. La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dal e dalla stessa data l'ordinanza n. 231/2010 del 06.12.2010 di questa Capitaneria di porto è abrogata.

Viareggio, 19 settembre 2019

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giovanni CALVELLI
(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgvo 82/2005 art.21)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GIOVANNI CALVELLI

Comandante

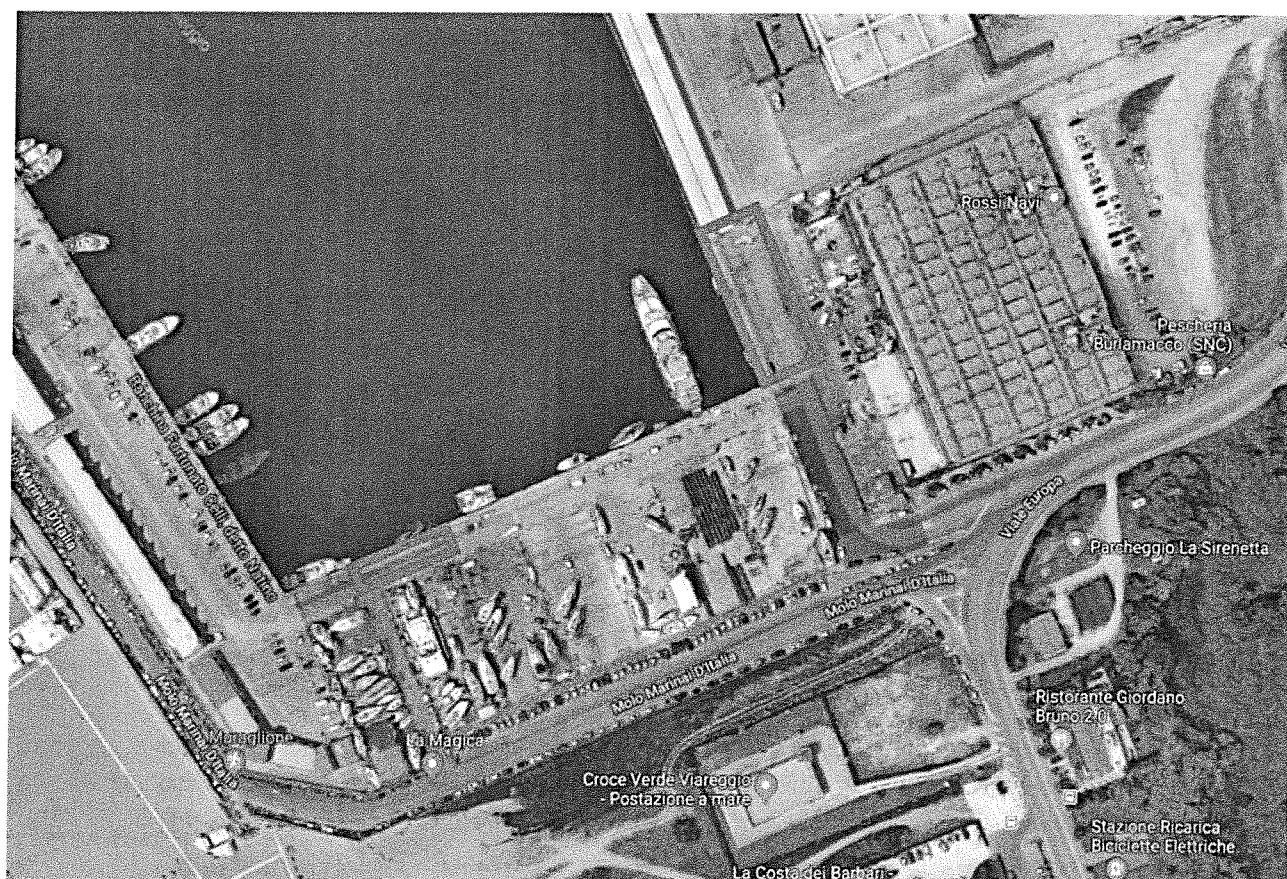
In Data/On Date:

giovedì 19 settembre 2019 18:21:47

Motivazione/Reason:

Firma digitale ex art. 21 d.lgs. n. 82/2005

**AREE ALAGGIO E VARO PRESSO
BANCHINE LENCI E PESCATORI DELLA DARSENA VIAREGGIO**



AII.2

Alla Capitaneria di Porto
Sezione Tecnica/Ufficio Nostro
55049 – VIAREGGIO

(FAX 0584/4393223 – e-mail: nostromi.cpviareggio@mit.gov.it)

Il sottoscritto _____ nato a _____
(Prov: _____) e residente a _____ in
via/P.zza _____ tel: _____

nella sua qualità di (barrare voce interessata):

Proprietario/armatore/comandante/responsabile/altro (indicare) _____
dell'unità navale di seguito indicata

COMUNICA

che presso la banchina denominata _____ del Porto di Viareggio,
saranno effettuate le seguenti operazioni:

- previsto alaggio (giorno _____ / _____ / _____ dalle ore _____ alle ore _____);
- previsto varo (giorno _____ / _____ / _____ dalle ore _____ alle ore _____)

Dati identificativi dell'unità:

- Nominativo: _____ - N° iscrizione _____
- Lungh. f.t.: _____ - largh.: _____
- Dislocamento: _____ - T.S.L.: _____
Firma _____

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante/titolare della
ditta denominata _____ con sede in _____ alla
Via _____ n. _____ tel. _____ dichiara di
accettare l'incarico di cui sopra ed a tal fine comunica che il **Direttore e Responsabile delle operazioni** è il
Sig. _____ qualifica _____ nato a _____
il _____ residente a _____
via _____ tel. _____

Dichiara:

- o di essere a conoscenza dell'ordinanza n° 150/2019 in data 19.09.2019 della Capitaneria di Porto di Viareggio e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni nella stessa contenute nonché quelle ulteriori che la predetta Autorità Marittima riterrà opportuno impartire in relazione a casi specifici e situazioni contingenti;
- o che le operazioni saranno effettuate a mezzo gru semovente idonea, provvista dei relativi certificati, in regola con i collaudi previsti e regolarmente coperta da polizza assicurativa in corso di validità;
- o i mezzi e le attrezzature di sollevamento utilizzati (cavi, fasce e simili, etc.) sono idonei in relazione al rapporto tra il dislocamento della gru e dell'unità navale da alare/varare;
- o il personale addetto all'impiego del mezzo di sollevamento è competente, qualificato ed informato di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e la ditta è autorizzata a operare in base alle vigenti disposizioni in materia;
- o la ditta ha provveduto ad effettuare la comunicazione di inizio attività di cui all'art. 68 del codice della navigazione;
- o terminate le operazioni di alaggio e varo, tutti gli attrezzi e mezzi meccanici saranno allontanati dal ciglio banchina;
- o nel caso la banchina fosse già interessata da altre attività, la scrivente darà inizio all'alaggio/varo una volta ultimate le altre operazioni;
- o di manlevare l'Autorità Marittima, per tutti i danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi durante le operazioni di alaggio e/o varo.

Viareggio, li _____ (firma) _____

N° _____/2019

Marca da Bollo
16,00€



Capitaneria di Porto di Viareggio Sezione Tecnica/Sicurezza e Difesa Portuale

Il Capo del Circondario, del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio,

Vista: la comunicazione in data _____ presentata dal Sig. _____ titolare/legale
rapp. della ditta _____ denominata _____ con sede in _____
via _____

Vista: l'ordinanza n. 150/2019 in data 19.09.2019 della Capitaneria di Porto di Viareggio;

FORMULA IL PRESENTE NULLA OSTA

per la sola effettuazione tecnica delle operazioni di alaggio da eseguirsi il giorno _____ (ore: _____, comunque
in ore diurne) e/o varo da eseguirsi il giorno _____ (ore: _____, comunque in ore diurne) presso la banchina
_____ del Porto di Viareggio, dell'unità denominata
_____. Tali operazioni dovranno avvenire con l'osservanza delle
disposizioni all'ordinanza sopra indicata nonché delle altre disposizioni di legge applicabili, pena la decadenza immediata
del presente nulla-osta.

Viareggio, li _____

d'ordine

IL CAPO SEZIONE TECNICA/SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Da compilarsi a cura del richiedente

Spazio da compilarsi a cura della ditta

Spazio riservato all'A.M.

AII.3

Alla Capitaneria di Porto
Sezione Tecnica/Ufficio Nostromo
55049 – VIAREGGIO

(FAX 0584/4393223 – e-mail: nostromi.cpviareggio@mit.gov.it)

Il sottoscritto _____ nato a _____
(Prov: _____) e residente a _____ in
via/P.zza _____ tel: _____

nella sua qualità di (barrare voce interessata):

Proprietario/armatore/comandante/responsabile/altro (indicare) _____
dell'unità navale di seguito indicata

Comunicazione di movimentazione carichi

che presso la banchina denominata _____ del Porto di Viareggio,
saranno effettuate le seguenti operazioni:

- movimentazioni carichi (giorno _____ / _____ / _____ dalle ore _____ alle ore _____);

DESCRIZIONE OPERAZIONI: _____

Dati identificativi dell'unità:

- Nominativo: _____ - N°iscrizione _____
- Lungh. f.t.: _____ - largh.: _____
- Dislocamento: _____ - T.S.L.: _____
Firma _____

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante/titolare della
ditta denominata _____ con sede in _____ alla
Via _____ n. _____ tel. _____ dichiara di
accettare l'incarico di cui sopra ed a tal fine comunica che il **Direttore e Responsabile delle operazioni** è il
Sig. _____ qualifica _____ nato a _____
il _____ residente a _____
via _____ tel. _____

Dichiara:

- o di essere a conoscenza dell'ordinanza n° 150/2019 in data 19.09.2019 della Capitaneria di Porto di Viareggio e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni nella stessa contenute nonché quelle ulteriori che la predetta Autorità Marittima riterrà opportuno impartire in relazione a casi specifici e situazioni contingenti;
- o che le operazioni saranno effettuate a mezzo gru semovente idonea, provvista dei relativi certificati, in regola con i collaudi previsti e regolarmente coperta da polizza assicurativa in corso di validità;
- o i mezzi e le attrezzature di sollevamento utilizzati (cavi, fasce e simili, etc.) sono idonei in relazione al rapporto tra il dislocamento della gru e dell'unità navale da alare/varare;
- o il personale addetto all'impiego del mezzo di sollevamento è competente, qualificato ed informato di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e la ditta è autorizzata a operare in base alle vigenti disposizioni in materia;
- o la ditta ha provveduto ad effettuare la comunicazione di inizio attività di cui all'art. 68 del codice della navigazione;
- o terminate le operazioni di alaggio e varo, tutti gli attrezzi e mezzi meccanici saranno allontanati dal ciglio banchina;
- o nel caso la banchina fosse già interessata da altre attività, la scrivente darà inizio all'alaggio/varo una volta ultimate le altre operazioni;
- o di manlevare l'Autorità Marittima, per tutti i danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi durante le operazioni di alaggio e/o varo.

Viareggio, li _____ (firma) _____

N° _____/2019

Marca da Bollo
16,00€



Capitaneria di Porto di Viareggio Sezione Tecnica/Sicurezza e Difesa Portuale

Il Capo del Circondario, del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio,

Vista: la comunicazione in data _____ presentata dal Sig. _____ titolare/legale
rapp. della ditta denominata _____ con sede in _____
via _____

Vista: l'ordinanza n. 150/2019 in data 19.09.2019 della Capitaneria di Porto di Viareggio;

FORMULA IL PRESENTE NULLA OSTA

per la sola effettuazione tecnica delle operazioni movimentazioni carichi da eseguirsi il giorno
_____ (ore: _____, comunque in ore diurne) presso la banchina _____ del Porto di Viareggio,
dell'unità denominata _____ matr. _____. Tali operazioni dovranno avvenire con
l'osservanza delle disposizioni all'ordinanza sopra indicata nonché delle altre disposizioni di legge applicabili, pena la
decadenza immediata del presente nulla-osta.

Viareggio, li _____

d'ordine

IL CAPO SEZIONE TECNICA/SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Da compilarsi a cura del richiedente

Spazio da compilarsi a cura della ditta

Spazio riservato all'A.M.